



Promemoria: procedura di accreditamento al Tribunale amministrativo federale

¹ Il regolamento del Tribunale amministrativo federale concernente l'informazione (RS 173.320.4) e la direttiva per la comunicazione della giurisprudenza disciplinano l'accREDITAMENTO al Tribunale amministrativo federale.

² I giornalisti che intendono riferire regolarmente in merito alla giurisprudenza del Tribunale amministrativo federale nei media pubblicati o con sede in Svizzera possono presentare una domanda al Segretariato generale per farsi accREDITARE. Il Tribunale amministrativo federale utilizza un sistema d'informazione per l'accREDITAMENTO dei giornalisti.

³ Chi richiede l'accREDITAMENTO deve presentare i seguenti documenti: (1) curriculum vitae; (2) un attestato del datore di lavoro che conferma la necessità del/della richiedente di possedere l'accREDITAMENTO; (3) una copia dell'accREDITAMENTO al Tribunale federale o al Tribunale penale federale, se il/la richiedente è già accREDITATO/a presso uno di questi tribunali o a entrambi.

⁴ Il Servizio stampa del Tribunale amministrativo federale esamina la domanda e, se le condizioni sono adempiute, rilascia l'accREDITAMENTO. L'accREDITAMENTO può essere negato se sussistono dubbi sull'affidabilità del/della richiedente.

⁵ I giornalisti accREDITATI vengono suddivisi in due cerchie. Alla prima cerchia vengono assegnati di regola soltanto i giornalisti che fanno della cronaca giudiziaria la loro attività principale. Per rientrare in questa cerchia devono dimostrare di dedicare alla cronaca giudiziaria almeno l'80 per cento di un'occupazione a tempo pieno. Alla seconda cerchia vengono assegnati i giornalisti che si occupano di cronaca giudiziaria a titolo accessorio. I giornalisti della prima cerchia ricevono le sentenze con gli embarghi. I giornalisti della seconda cerchia ricevono le sentenze con un certo anticipo il giorno in cui scade l'embargo. In casi particolarmente delicati, il Tribunale amministrativo federale comunica la versione non anonimizzata della sentenza soltanto ai giornalisti della prima cerchia.

⁶ Il Tribunale amministrativo federale e i giornalisti accREDITATI sono legati da un rapporto di fiducia. Affinché abbiano sufficiente tempo per trattare un caso concreto, i giornalisti accREDITATI ricevono in anticipo talune informazioni. Le sentenze messe a disposizione dei giornalisti accREDITATI devono essere utilizzate esclusivamente per scopi professionali. L'embargo indicato sulle sentenze deve essere rispettato; le parti non possono essere fino alla data di scadenza dell'embargo.

⁷ Di norma, le sentenze vengono messe a disposizione dei giornalisti accREDITATI in forma non anonimizzata, ma con i segreti d'affari espunti. In taluni ambiti specifici le sentenze vengono

messe a disposizione in forma anonimizzata. In entrambi i casi i giornalisti si attengono alle regole vigenti della loro professione. In particolare rispettano la protezione dei dati e la sfera privata delle persone coinvolte nei procedimenti.

⁸ Se un/una giornalista accreditato/a viola queste disposizioni, il Tribunale amministrativo federale può comminare sanzioni che vanno dall'ammonimento alla revoca dell'accreditamento. Il Servizio stampa avvia la procedura a tal fine. La decisione del Tribunale amministrativo federale viene comunicata al/la giornalista interessato/a, ed eventualmente ad altre persone (p. es. al datore di lavoro del/la giornalista o ad altri giornalisti accreditati).

Informazioni:

Rocco R. Maglio

Portavoce

+41 58 465 29 86

medien@bvger.admin.ch

Ultimo aggiornamento: 13 febbraio 2025